



LE ESCLUSIONI E GLI ESONERI



La legge sul Reddito di Cittadinanza prevede che, in taluni casi, i beneficiari della misura siano esclusi o esonerati dagli obblighi, previsti dalla normativa stessa, stabilendo principi e criteri generali che i servizi competenti devono adottare in sede di valutazione preliminare.

Ma come può procedere l'assistente sociale per accertare che una persona è esclusa o esonerata? Come potrà inserire queste informazioni nella Piattaforma GePI? Ecco un esempio di come il case manager traccia l'esclusione per disabilità e l'esonero per attività lavorativa.

CASO DI STUDIO: LA STORIA DI SALVATORE E MARIA



A seguito di convocazione al colloquio per l'Analisi Preliminare, Silvia, l'assistente sociale dell'Ambito di Roccasparvera, incontra Salvatore Bianchi e sua moglie Maria, beneficiari Rdc. Salvatore ha lavorato per molti anni come magazziniere presso un grande supermercato ma, dopo un lungo periodo di malattia per un problema di salute che gli ha reso impossibile riprendere le consuete attività lavorative, è stato licenziato. A seguito dell'aggravamento delle sue condizioni, ha avviato la procedura per la certificazione della disabilità, che è stata accertata nella misura percentuale del 55%. Salvatore vive con Maria, in un alloggio di proprietà per il quale sosterranno ancora il pagamento del mutuo per i prossimi 5 anni. Maria ha 52 anni e lavora come collaboratrice domestica presso una famiglia residente nel paese vicino a quello dove abita. Il suo impegno è di circa 20 ore settimanali, distribuite su 3 giorni. Le condizioni di entrambi i coniugi li sottraggono dalle condizionalità previste dalla normativa sul Rdc: **Salvatore, infatti, risulterà escluso per disabilità e Maria risulterà esonerata** in quanto, pur mantenendo lo stato di disoccupazione (essendo il suo reddito percepito come lavoratrice dipendente corrispondente a un'imposta lorda inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del T.U delle imposte sui redditi) svolge un lavoro che la impegna almeno 20 ore settimanali. Salvatore presenta un'autocertificazione circa il suo stato di persona con disabilità, ai fini dell'esclusione dagli obblighi, mentre Maria presenta un'autocertificazione circa la sua attività lavorativa e reddituale ai fini dell'esonero dagli obblighi.

COME L'ASSISTENTE SOCIALE SILVIA HA INSERITO LE INFORMAZIONI SUL GEPI

Silvia, dopo aver effettuato l'accesso su GePI ed aver avviato l'Analisi Preliminare, ha una prima panoramica della situazione del nucleo familiare Bianchi, nella "Sezione 1 - Anagrafica della famiglia e caratteristiche dei componenti". Ora procede ad avviare l'Analisi preliminare da "Elenco Casi - casi da avviare" e preme il tasto "play" per accedere alla schermata qui sotto.

- 1 AVVIA L'ANALISI PRELIMINARE**
- 2 COMPILA L'ANAGRAFICA DELLA FAMIGLIA**
- 3 ALLEGA L'AUTO-CERTIFICAZIONE**

Dal tasto Silvia completa le rispettive anagrafiche del nucleo familiare, inserendo per Salvatore la condizione di disabilità e quindi l'esclusione (in quanto non già presente nei campi precompilati) e per Maria l'esonero. Per Salvatore, Silvia clicca sul pulsante in basso "escludi beneficiario" -> si apre una finestra e scrive "disabilità" nel campo "ragione di esclusione". Per Maria segue la stessa procedura, cliccando sul pulsante "esonera beneficiario" e indicando come ragione di esonero "lavoratore".

IL CASO DI SALVATORE

Silvia, carica su GePI l'autocertificazione per l'esclusione dagli obblighi di Salvatore e l'autocertificazione per l'esonero dagli obblighi di Maria, in quanto lavoratrice "sotto soglia". Clicca sul pulsante "Allega" e poi su "Apri". Una volta scelto il file "autocertificazione" clicca sul pulsante laterale "Allega".

A QUALI RISORSE NORMATIVE HA ATTINTO SILVIA

- Decreto-Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, art. 4 co. 2 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
- Accordo Stato-Regioni-Enti Locali sugli esoneri dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza per alcune categorie di persone (Conferenza Unificata del 1° agosto 2019)
- Art. 13, Decreto Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 Testo Unico Imposte sui Redditi e s.m.i
- Art. 47, Decreto Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- Circolare n. 187 del 14 gennaio 2020 Istruzioni operative in relazione all'obbligo di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo e di inclusione sociale (esoneri) ed alle modalità di convocazione dei beneficiari Rdc.
- Fac-simile Autocertificazione situazione esonero (disponibile anche nella sezione anagrafica della famiglia su GePI)
- Fac-simile Dichiarazione su situazione di esclusione dagli obblighi

Materiale informativo e normativo

- [Manuale case manager](#)
- [Tutorial case manager](#)
- [Pagina Documenti e norme del sito Rdc Operatori](#)
- [Webinar sull'uso della Piattaforma](#)
- [Frequently Ask Questions \(Faq\)](#)
- [Nuove funzionalità GEPI](#)

RICORDA CHE...



- I componenti con disabilità superiore al 45% appartenenti a nuclei familiari beneficiari di Rdc, nonostante rientrino nelle condizioni di esclusione, possono richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale; i componenti con disabilità possono pertanto manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro nel rispetto delle condizioni e necessità specifiche della persona interessata (art. 4. Co 2 D. L. 4/2019).
- Le persone esonerate dagli obblighi, ai sensi dell'Accordo Quadro Stato Regioni 1° Agosto 2019, hanno l'obbligo di comunicare entro 30 giorni la cessazione della causa di esonero presso lo stesso servizio competente per il contrasto alla povertà al quale hanno presentato l'autodichiarazione di esonero.
- Se conosci già la data relativa ai termini dei presupposti legati all'esclusione o all'esonero puoi indicarla. In tale caso non è necessario inviare la relativa comunicazione. Nel caso i presupposti legati all'esclusione o all'esonero dovessero terminare prima di quanto indicato, permane l'obbligo di comunicare entro 30 giorni la cessazione della causa di esonero.